

desiderato dalla Commissione stessa avere nel suo seno un funzionario delle ferrovie, il quale non rappresenterà che la diciassettesima parte della Commissione.

Prego perciò l'onorevole Libertini di non insistere nella sua proposta.

LIBERTINI GESUALDO. Resti la mia proposta come raccomandazione, tanto più che l'onorevole ministro ne ha compresa la portata.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Sandrini.

« *Aggiungere* :

« La Commissione presenterà la sua relazione nel termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente legge ».

SANDRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da inserirsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1914-15 col titolo : « Spesa per la Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento del funzionamento delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

Art. 25.

« Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge in materia di pensioni con quelle delle leggi precedenti ».

(È approvato).

Art. 26.

« Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle di tutte le altre leggi emanate per le ferrovie dello Stato dall'anno 1905 in poi, che saranno ancora in vigore alla data di pubblicazione del testo unico, escluse quelle contemplate negli articoli 9 e 3, n. 21, del Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e quelle della presente legge, riguardanti le pensioni.

« Tale testo unico, nel quale potranno introdursi tutte le modificazioni di forma occorrenti ai fini del coordinamento, sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, intesi il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri. Il decreto sarà poi presentato al Parlamento per la conversione in legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchesano.

MARCHESANO. Non ho nulla in contrario a questo testo unico. Ce ne sono tanti in Italia che, uno più o uno meno, non guasta.

Però debbo, anche a nome dei miei amici, dichiarare che consideriamo questa legge come un espediente provvisorio per provvedere ai bisogni urgenti e che non debba pregiudicare per nulla la soluzione da darsi a tutto il problema ferroviario, e che deve essere studiato a fondo sia per il personale, sia per il movimento e per l'Amministrazione ferroviaria.

Ci riserviamo pertanto la nostra libertà di parola, senza preoccuparci di quello che possa essere pregiudicato da questa legge, in occasione della prossima discussione del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni propone a questo articolo un'aggiunta, cioè che dopo le parole : « intesi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri, si aggiunga : « il Consiglio di Stato ».

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto all'onorevole Marchesano, la sua libertà di parola resta illimitata, come nessuno potrà contrastare.

Quanto all'aggiunta dell'onorevole Merloni non ho alcuna difficoltà di accettarla, sebbene il decreto debba esser poi presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Quest'aggiunta andrà dopo le parole : « inteso il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ».

ANCONA, *relatore*. Era stato fatto un quesito su questa questione e c'è la risposta. Ad ogni modo la Commissione consente nell'accoglimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 26 con l'emendamento dell'onorevole Merloni,